

Prot. 8236/2020 del 27/10/2020

OGGETTO: Provvedimento di adeguamento prezzi per la fornitura di guanti ad uso sanitario 2 – lotto 15 – guanti MEDIGUARD BLU non sterile - scadenza 29/07/2021, Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL, CIG master 6313349468 – Adesione alla convenzione regionale Intercent-er

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO


Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Codice civile artt. 1374 1467 così come interpretati dalla Corte Suprema di Cassazione con Relazione Tematica n. 56 del 08/07/2020

Dato atto che, con provvedimenti n. 958/2020 del 06/02/2020 e n. 2636/2020 del 02/04/2020, il Direttore dell'area Provveditorato ha disposto l'adesione alla convenzione regionale Intercent-er ad oggetto "fornitura di guanti ad uso sanitario 2 – lotto 15 –, scadenza 29/07/2021, Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL, CIG master 6313349468", per provvedere all'approvvigionamento di guanti in nitrile per le attività svolte in Istituto, ivi incluso la manipolazione di prodotti chemioterapici, dando origine ai seguenti Ordinativi di Fornitura: PI037323-2020 e PI095365-2020 che riportano rispettivamente i seguenti cig derivati ZE32BEFA7E e ZE92C9C421;

Vista la richiesta del fornitore, confermata dalla mail del 26/10/2020 agli atti della scrivente U.O., di aumentare il prezzo del prodotto in contesto, in considerazione dell'aumento del costo delle materie prime e della conseguente modifica del prezzo di mercato in questa fase pandemica;


Vista la determina n. 474 del 12/10/2020 dell'agenzia Regionale Intercent-er che, pur procedendo con il recesso dalla convenzione attesta quanto segue: " il nuovo prezzo unitario proposto dalla ditta Medline International Italy Srl di €.0,07, seppur non accettabile dall' Agenzia Intercent-ER per le ragioni in premessa riportate, risulta a seguito di indagine di mercato in linea con gli attuali prezzi che risentono degli effetti della Pandemia COVID 19



Vista la mail della Direzione Sanitaria del 27/10/2020 che ribadisce la necessità di procedere all'acquisto dei prodotti in contesto in assenza di scorte a magazzino disponibili;

Considerato l'orientamento espresso dalla Corte Suprema di Cassazione con Relazione Tematica n. 56 del 08/07/2020 ad oggetto: "Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale. CONTRATTI IN GENERE - ESECUZIONE DI BUONA FEDE FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Sopravvenienze determinate dalla pandemia – In ambito contrattuale e concorsuale – Fase esecutiva – Norme applicabili – Rimedi – Presupposti – Ambito – Limiti", dalla quale emerge la sostanziale prevalenza consigliata di rinegoziare i contratti rispetto al ricorso dell'istituto del Recesso: "*[...] la norma in parola è dimostrativa di come l'ordinamento privilegi la conservazione del contratto mediante revisione, rispetto alla caducazione del rapporto negoziale. Non è accidentale, infatti, che la richiesta di riconduzione ad equità del contratto abbia l'effetto di vanificare la domanda di risoluzione eventualmente proposta dalla parte onerata da sopravvenienze. È da dire che la preferenza accordata alla revisione e, dunque, anche alla rinegoziazione quale rimedio ideale, in grado di realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, non si rinviene soltanto nell'art. 1467 c.c.: essa trova conferma generalmente nella disciplina speciale delle fattispecie contrattuali necessariamente o funzionalmente influenzate dal fattore tempo. [...] È significativo che l'art. 1374 c.c. tratteggi l'intervento diretto sul contratto squilibrato da parte del giudice, in ossequio ad un principio di eterointegrazione correttiva del contratto secondo equità. Anche attraverso la norma richiamata si è sotto intesa nei contratti a lunga durata una clausola di rinegoziazione, "in virtù della quale il dato obsoleto o non più funzionale possa essere sostituito dal dato aggiornato e opportuno". Sarebbe l'equità ad obbligare i contraenti a riscrivere il contratto, rinegoziandolo. Si è anche evidenziato che il dovere di correttezza contrattuale non è soltanto una clausola generale destinata a regolare le trattative, la conclusione, l'interpretazione e l'esecuzione del rapporto, ma è anche una fonte di integrazione del contratto, in quanto richiamata dall'art. 1374 sub specie di legge. L'art. 1467 c.c., dal canto suo, nel dare risalto normativo agli eventi straordinari e imprevedibili che sconvolgono l'economia del contratto e nell'assegnare rilevanza all'assetto economico fra le prestazioni, configura, al netto delle soluzioni che contempla, un principio generale di preservazione dell'equilibrio del contratto, principio che reca in sé un doppio, possibile sviluppo: quello radicale dello scioglimento del negozio; quello speculare della sua riconduzione ad equità attraverso la rinegoziazione"* ;

Dato atto che l'IRST ha già comunque inviato i fabbisogni all'Ausl della Romagna per lo svolgimento di una nuova procedura di gara, e che pertanto la presente rinegoziazione del prezzo e modifica del contratto nei termini richiesti dal Fornitore (€ 0.07/prezzo unitario) dichiarati in linea ai prezzi di mercato dall'Agenzia Regionale Intercent-ER, viene autorizzata nelle more di adesione al prossimo accordo quadro svolto dall'Ausl Romagna in nome e per conto dell'IRST



Tutto ciò premesso

DISPONE

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, l'aumento del prezzo per i guanti MEDIGUARD BLU non sterile nei termini richiesti dal fornitore ditta Medline Intrenational Italy al prezzo unitario di 0.07€ iva esclusa;
- di dare atto che restano invariate tutte le clausole contrattuali del vigente contratto applicativo discendente dall'adesione alla convenzione;
- di dare atto che tale rinegoziazione del prezzo avrà validità sino a nuova disponibilità di contratto per la fornitura di prodotti con le medesime caratteristiche tecniche, che potrà rendersi disponibile in esito alle procedure di gara che condurrà l'Ausl della Romagna o la centrale di committenza Regionale in nome e per conto anche dell'IRST;
- di precisare, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. che i CIG derivati di riferimento da riportare in fattura per le transazioni finanziarie sono i seguenti: ZE32BEFA7E e ZE92C9C421 (CIG MASTER 6313349468);
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà registrata nei relativi conti economici del bilancio di competenza;
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento per l'affidamento del servizio, ai sensi dell'articolo art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è la sottoscritta Responsabile del Servizio Provveditorato, Dott.ssa Stefania Venturi;
- di procedere agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 e di pubblicare ai sensi dell'art 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto sul sito dell'Istituto;
- di comunicare al fornitore il presente affidamento con le modalità previste dalla normativa vigente;
- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Bilancio per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Pubblicato il 28/10/2020

Il Direttore
Servizio Provveditorato e
supporto amministrativo alla Direzione Medica di Presidio
Dott.ssa Stefania Venturi